

sovvalli di RSU, oltre a RSU per un breve periodo. In totale circa 286.000 tonnellate di Rifiuti Speciali e 9.0001 di RSU. I primi segni di inquinamento della falda nei pozzi spia adiacenti alla discarica risalgono al 1996-97. Nei pozzi spia di valle della discarica è stato riscontrato, tra i vari inquinanti, un metabolita del bromacile (diserbante). Tale sostanza è stata riscontrata in falda a valle fino al comune di Quinto di Treviso. A seguito del fallimento della ditta SEV, la discarica è stata successivamente acquisita dal comune, che sta provvedendo alla messa in sicurezza. Nel 2012-2013 sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla superficie. Attualmente la gestione/manutenzione, per conto del comune, è affidata al Consorzio Priula.

20) *L'ex discarica Clara Ecologica - San Vendemiano.*

Il sito è costituito da un'ex discarica 2B, la cui autorizzazione era intestata ad una ditta (Clara Ecologica) fallita nella fase post-operativa della discarica. La provincia di Treviso ha ottenuto un finanziamento con fondi di rotazione regionali per l'esecuzione della bonifica e sta espletando la gara per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione del piano di caratterizzazione approvato con determina del comune di San Vendemiano il 10 marzo 2014. La criticità principale attualmente è costituita dalla presenza di una notevole quantità di percolato, che deve essere smaltito. Inoltre, sono stati registrati dei superamenti delle CSC nella prima falda superficiale per ferro, manganese, piombo e nichel, mentre la falda profonda non presenta superamenti dei limiti di legge.

21) *Inquinamento diffuso ex discariche – SILEA.*

Il sito è costituito da 4 ex cave, poi discariche, colmate negli anni '70 e '80 dal comune di Silea, da privati, e dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Treviso. A seguito di una indagine dell'ARPA Veneto, eseguita nel 2001, su richiesta del comune, su alcuni pozzi privati a sud delle discariche e al rinvenimento di una situazione di compromissione della falda superficiale, il comune di Treviso ha affidato un incarico a dei professionisti. Nel 2005, sono stati presentati gli esiti di questo studio, dal quale è emersa la presenza di un percolato tipico di una discarica "matura", con valori elevati di conducibilità, ammoniaca, cloruri, solventi aromatici, fluoruri, ferro e alluminio, nonché la compromissione della falda superficiale, spesso in continuità con il percolato stesso, a causa della scarsa tipologia e della non perfetta continuità della copertura delle discariche.

22) *L'ex discariche Via Claudia Augusta – Roncade.*

Il sito è costituito da tre ex cave - utilizzate come discariche negli anni 70/80 dal Consorzio Intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (succ. Consorzio) - la cui superficie complessiva è pari a ca. 46.000 metri quadri. Nel 2002, il Consorzio ha inviato agli enti un "piano di Caratterizzazione e analisi di rischio delle ex discariche", che poneva in evidenza un

inquinamento da metalli pesanti e idrocarburi nelle acque superficiali e nei terreni presenti all'interno dei corpi di discarica.

Nel 2007, sono stati trasmessi gli esiti delle indagini integrative, la cui valutazione da parte degli enti ha portato a richiedere ulteriori indagini sulle coperture dei tre siti e dei monitoraggi periodici sulla falda e sul percolato, propedeutici alla redazione di un progetto di messa in sicurezza/manutenzione delle discariche.

#### **4.2 I siti contaminati**

In linea generale, non si rilevano particolari criticità in merito ai controlli eseguiti nel corso degli anni 2013 e 2014, in quanto si riferiscono a procedimenti “attivi”, le cui bonifiche sono in corso d'opera, seppure nel difficile quadro economico. L'ARPA Veneto, nella relazione in atti (doc. 21/3), segnala come criticità i casi “storici” che, a causa della mancanza di soggetto che provveda alla bonifica (per fallimento, per attesa da parte dell'Ente che agisce in via sostitutiva di finanziamenti e simili), necessitano di interventi.

##### *1. L'area ex Carnielli - Vittorio Veneto.*

Il sito è costituito da una ex area industriale, nella quale insisteva un'attività di galvanica. L'area industriale è stata acquistata da una società, che doveva riqualificare il sito con residenze e attività commerciali/direzionali e che dal 2000 ha cominciato ad effettuare indagini sul sito. Nel 2001, è stato approvato un piano di caratterizzazione, poi integrato nel 2002 e nel 2003 è stato approvato il progetto di bonifica, riguardante i terreni contaminati da metalli pesanti, tra cui cromo III, cromo VI, nichel, rame e idrocarburi pesanti, mentre non sono state riscontrate evidenze di contaminazione della falda.

Nel 2004, a seguito di lavori del Genio Civile sul vicino fiume Meschio, è stata riscontrata la presenza di cromo VI e cromo III nelle acque sotterranee di un pozzo posto a valle dell'area del vecchio depuratore. A seguito di attività di indagine integrative, che hanno consentito di circoscrivere la fonte dell'inquinamento da cromo, nel 2008, è stato attivato un sistema di emungimento discontinuo, con scarico nel fiume Meschio.

Nel 2010, è stata approvata la rimodulazione del progetto di bonifica, con una diversa scansione temporale dei lotti per la bonifica dei terreni e delle prescrizioni sul sistema di messa in sicurezza della falda. Nel 2012 la società è fallita e, nel settembre 2013, il curatore del fallimento ha fatto eseguire un monitoraggio, che ha mostrato il permanere di superamenti per il cromo VI nei pozzi interni al sito, sebbene sia stato confermato un *trend* decrescente, già registrato negli anni

precedenti, ad eccezione tuttavia del piezometro di valle, sempre interno al sito, che ha mostrato un valore di poco superiore al limite.

*2. La presenza di cloruro di vinile (CVM) nelle acque sotterranee dell'area industriale di Via Verdi – Oderzo.*

Il procedimento è stato attivato nel 2007 quando la società Plastal Spa - ora Sole Oderzo srl - (ditta di produzione di particolati e componenti plastici) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a seguito di una indagine interna al proprio stabilimento industriale di via Verdi, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee prelevate da alcuni piezometri realizzati in sito, in particolare, per la sostanza cloruro di vinile (CVM). Dalle successive attività di caratterizzazione, eseguite dalla stessa società Plastal, è emersa la possibilità che l'origine del problema fosse da ricercare a monte dell'area in esame. A seguito di indagini eseguite dall'ARPA nei pozzi esistenti nelle vicinanze del sito e da una impresa incaricata dal comune di Oderzo, sono stati posti in evidenza dei superamenti per gli stessi solventi clorurati nell'area di proprietà della società Gamma Poliuretani, posta idrogeologicamente a monte della società Plastal.

L'ARPA ha partecipato anche a questa seconda fase di indagini con propri prelievi nei piezometri di nuova realizzazione. Le difficoltà nel risalire all'origine della sorgente dell'inquinamento e alla sua mobilità in falda hanno riguardato una precisa ricostruzione idrogeologica del sito, con particolare riferimento alle due falde ivi presenti, una superficiale (2-3 metri), di tipo per lo più semifreatico e una prima falda di tipo confinato e in debole pressione, immagazzinata negli strati sabbiosi e ghiaioso sabbiosi (10-18 metri).

La provincia di Treviso ha, comunque, attivato un procedimento nei confronti della società Gamma, in quanto ha ritenuto, dalle informazioni tecniche assunte, che l'origine dell'inquinamento si trova nell'area di sua proprietà. Per contro, la società Gamma ha presentato delle osservazioni, sulla base delle quali ritiene di non esserne responsabile. La provincia di Treviso, con propria nota del 3 giugno 2014, ha trasmesso alla regione, al comune e all'ARPAV una relazione istruttoria conclusiva, nella quale informa che sono in atto verifiche con l'ufficio legale provinciale, allo scopo di individuare il soggetto responsabile.

*3. La Nuova Colortex - Castelfranco Veneto.*

Si tratta di un'area di circa 31.000 metri quadri, sulla quale dagli anni '60 al 2008 era attiva una tintoria tessile. E' stato eseguito un piano di indagine preliminare (ottobre-novembre 2012), dal quale sono emersi nei terreni superamenti dei limiti, di cui al decreto legislativo n.152/06, colonna

B, per quanto riguarda idrocarburi leggeri e pesanti, nonché superamenti dei limiti di colonna A, per quanto riguarda dicloroetilene, CVM, tricloroetilene e tetracloroetilene.

Nelle acque sono stati rilevati superamenti per alcuni composti alifatici clorurati, in particolare, di tetracloroetilene, nonché concentrazioni elevate di manganese. In data 26 marzo 2013 è stato comunicato l'avvio della messa in sicurezza dell'area (MISE), tramite un sistema di *pump & treat* a carboni attivi e, in data 23 agosto 2013, la società responsabile, all'epoca in fase di liquidazione, è stata sollecitata a presentare un piano di caratterizzazione. A seguito della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2013, considerato che il sito si trova nell'area del bacino scolante della laguna di Venezia, il procedimento di bonifica di cui trattasi è passato di competenza della regione.

#### 4. *L'ex Area Zanussi - Conegliano Veneto.*

Si tratta di un sito, che in passato era sede delle società Zoppas prima e Zanussi poi, con svolgimento (in varie fasi temporali) di attività di fonderia, stampaggio lamiera, galvanica, verniciatura, manifattura di elettrodomestici. Parte dell'insediamento produttivo è stato acquisito dalla società Conegliano Iniziative Immobiliari spa (Iniziative) ed era oggetto di P.I.R.U.E.A. del comune di Conegliano, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 95 dell'8 febbraio 2002, che prevedeva la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, commerciale e di servizi, in luogo di quelli industriali preesistenti. Ad oggi delle tre aree originarie, oggetto di bonifica, rimane aperto solo il procedimento relativo all'area Nord per la quale gli esiti della caratterizzazione hanno posto in evidenza una situazione riconducibile, principalmente, all'inquinamento dai reparti di galvanica. La società Conegliano Iniziative Immobiliari spa è fallita nel 2012 e la provincia di Treviso, nel mese di ottobre 2012, su richiesta del comune, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'escussione delle garanzie finanziarie, prestate per l'esecuzione delle attività di bonifica del sito di cui trattasi con l'invio dei rifiuti rimanenti sull'area Nord ad idoneo impianto. Tali attività sono state programmate dal comune ma non ancora attuate.

A fine 2013, allo scopo di realizzare nuovi interventi infrastrutturali, che hanno interessato solo una parte marginale dell'area Nord, sono stati effettuati dei campionamenti in contraddittorio con l'ARPA, che hanno dimostrato, per quella porzione di sito, la conformità dei terreni ai valori di col. B, secondo la destinazione d'uso stabilita dal comune, in relazione alla presenza di infrastrutture stradali.

#### 5. *L'area di proprietà ditta Trentin & Boccato - Castelfranco Veneto.*

La società Trentin & Boccato esercita sull'area un'attività di zincatura galvanica. Sull'area in questione era stato presentato un progetto di bonifica nel 1995 per la presenza di una fossa, nella

quale erano stati sversati materiali inquinati (fanghi) da metalli pesanti (cadmio, arsenico, piombo, cromo totale, nichel, rame, zinco) e solventi clorurati (tricloroetilene). Dai 4 piezometri terebrati al tempo risultava un inquinamento legato alla presenza di tricloroetilene. Il progetto, approvato con decreto provinciale n. 11763 del 5 giugno 1995 non ha mai avuto seguito. Nel 2007 la Guardia di finanza, l'ARPA Veneto e il Corpo forestale dello Stato hanno effettuato un controllo sul sito, che ha portato al sequestro di un'area, per la presenza di fanghi delle attività di lavorazione. A seguito di ordinanza del comune di Castelfranco Veneto, la società ha eseguito delle indagini per valutare l'estensione della contaminazione, riscontrando superamenti, rispetto alla col. B, per alcuni metalli e solventi clorurati nel materiale, costituito da fanghi galvanici, e del solo cadmio nella matrice terreno. Inoltre, nelle acque di falda sono stati riscontrati superamenti per i metalli pesanti, tra cui Cromo VI e solventi clorurati.

Dopo queste attività di indagine, la società aveva espresso l'intenzione di unificare i due procedimenti, presentando un'analisi di rischio complessiva e un unico progetto di bonifica per l'intera area. Nell'attesa della documentazione il comune, con nota in data 1° aprile 2010, ha richiesto alla società di procedere all'attivazione delle misure di prevenzione previste dall'articolo 245 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel più breve tempo possibile, in ragione della presenza di cromo VI in falda. Poiché a seguito di numerosi solleciti la società non ha proceduto, negli anni, né alla presentazione dei documenti previsti dal procedimento di bonifica, né alla messa in sicurezza del sito in relazione alla falda, il comune di Castelfranco Veneto ha provveduto ad avviare il procedimento per l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 250, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a segnalare l'inerzia nella bonifica all'autorità giudiziaria.

Allo stato, a seguito di incontri con l'ARPA e la provincia per stilare un cronoprogramma di interventi per il monitoraggio del sito, il comune ha incaricato un professionista per la stima degli oneri relativi agli interventi da eseguire.

#### *6. La Grotta/Sorgente del Forame - Giavera del Montello.*

Nel 1973, uno dei serbatoi contenente benzina del deposito militare situato sul Montello venne distrutto da un fulmine durante un temporale, causando la fuoriuscita di 1.400 tonnellate di liquido, che si è infiltrato nel terreno. Dopo l'allagamento di varie centinaia di metri di gallerie naturali sotto il deposito, parte del carburante cominciò a fuoriuscire dalla vicina Sorgente del Forame. A partire dal 1994/95, oltre alla benzina, nelle acque ha cominciato a rinvenirsi anche gasolio. Nel 1997, venne eseguito uno studio e una prima bonifica da parte del Genio Militare con l'asportazione, tramite pompe sommerse, di circa 7 tonnellate di gasolio. Nel 2000, sono state effettuate delle indagini nell'area militare, che hanno mostrato presenza di idrocarburi fino ad una trentina di metri

di profondità. Nel frattempo, è stato comunicato che era stato abbandonato un serbatoio di gasolio, sempre di grandi dimensioni, in quanto riscontrato avente delle lesioni (non più a tenuta). Nel settembre 2002, il comune ha presentato un documento “piano di caratterizzazione e progetto preliminare”, discusso ad ottobre alla presenza degli enti e di rappresentanti del Genio Militare, ma in questa sede i rappresentanti del Genio Militare hanno sostenuto che risultava dimostrata l’assenza di ogni collegamento tra il loro deposito e la Sorgente del Forame. Dall’incontro si era usciti con la richiesta di una MISE, in corrispondenza del parco serbatoi, almeno, per la parte nella quale erano presenti i superamenti, nonché la verifica dei serbatoi privati presenti nell’area (a servizio di abitazioni civili) e il monitoraggio di almeno due anni della Sorgente del Forame.

#### *7. L'ex Area Montecatini – Montebelluna.*

Il sito è costituito da un'ex area industriale attiva fin dai primi anni del '900 nella fabbricazione di concimi chimici, prima da parte dalla Società Anonima “Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei concimi chimici” e poi, dopo il 1938 dalla “Società Generale per l'industria Mineraria e Chimica Montecatini”. Il sito è posto nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Montebelluna e ha una superficie complessiva pari a circa 46.000 metri quadri. La proprietà dell'area, al momento dell'avvio del procedimento (2004) era di una società immobiliare, che non ha alcun collegamento con la precedente società, la quale, nell'eseguire alcuni sondaggi di verifica della qualità dei terreni, ha rinvenuto delle ceneri di pirite, poste principalmente nell'interstrato tra la pavimentazione e il terreno naturale del capannone principale, e superamenti dei limiti per i metalli legati a riporti derivanti dalle precedenti lavorazioni.

Nel 2006, sono stati presentati gli esiti della caratterizzazione (il cui piano era stato approvato con le successive integrazioni nel mese di agosto 2005), che hanno confermato, in più punti dell'area di riporti/rifiuti, la presenza con superamenti di metalli pesanti, relativamente a col. B (limiti ad uso industriale/commerciale), e di idrocarburi pesanti e IPA relativamente a col. A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).

Nel mese di ottobre 2007 l'allora proprietaria dell'area ha chiesto alla provincia di esperire le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della contaminazione dell'area, ai sensi dell'articolo 244, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### *8. L'ex Vaserie Trevigiane-Quinto di Treviso.*

Sull'area è insediata fin dagli anni '50 un'attività di produzione di vasi in terracotta. L'attività si è interrotta definitivamente nel 2010. Nel 2011 una società immobiliare, facente capo alle Vaserie in Toscana (ex Vaserie Trevigiane), ha presentato un piano di caratterizzazione nel quale, in base

ad un piano di indagine preliminare, sono emersi dei lievi superamenti delle CSC, per ferro e tetracloroetilene, nelle acque sotterranee. Il 23 gennaio 2012 il comune ha approvato il piano di caratterizzazione. La criticità di questo sito è duplice: da una parte, il sito è suddiviso in due proprietà, tra le quali è in corso una causa civile, il che sta bloccando altri lavori, tra cui l'allontanamento dei rifiuti legati alla precedente attività e l'asportazione delle coperture in eternit; dall'altra, il fallimento della Richard Ginori, a cui faceva capo la società immobiliare, che ha presentato il piano, ha bloccato tutte le attività di indagine approvate.

### **4.3 Gli impianti di gestione dei rifiuti**

Le principali criticità in relazione agli impianti di gestione rifiuti sono generalmente legate alle attività di recupero di inerti e riguardano le giacenze di rifiuti che superano i quantitativi stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione a causa della crisi del settore edile (cfr. relazione ARPA Veneto in doc. 21/3). Inoltre, nel caso di fallimento delle imprese, si verifica il problema di come allontanare il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in quanto permangono le difficoltà per il settore dell'edilizia e non sono previste garanzie fideiussorie che riguardano solo i quantitativi di rifiuti autorizzati. L'ARPA pone in evidenza che il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. non prevede il *test* di cessione sui rifiuti in ingresso, ma solo sui materiali in uscita e consente la miscelazione di alcune tipologie di rifiuti previste nei singoli punti del D.M.; invero, nei rimanenti impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria o semplificata vengono riscontrate difformità che non generano impatti significativi sull'ambiente (es: errata compilazione registri, formulari). Pertanto l'ARPA, su richiesta della provincia di Treviso, ha proseguito la verifica dell'effettiva cessazione delle attività in procedura semplificata con comunicazione scaduta o con richiesta di cancellazione, rilevando che, nel corso di tali verifiche, è stata riscontrata la presenza di numerose aziende in stato di concordato preventivo o di fallimento, condizione che aggrava notevolmente i tempi di verifica presso gli impianti.

Si riportano di seguito gli impianti di recupero inerti, nei quali l'ARPA Veneto ha riscontrato alcune criticità.

1. *Binotto snc – Casier*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti), in procedura ordinaria, è stata riscontrata la presenza di un deposito indistinto ed elevato di ex MPS che non consentono di correlare le caratterizzazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con i lotti di produzione.

2. *Mestrinaro spa - Zero Branco*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria, sottoposto in parte a sequestro giudiziario da parte del Comando carabinieri del NOE di Venezia, è stato accertato che la società non aveva provveduto ad avviare a

smaltimento/recupero i rifiuti pericolosi non rientranti nel provvedimento di autorizzazione provinciale. Nel frattempo, la società è fallita e i rifiuti sono attualmente ancora in deposito presso l'impianto.

3. *Adria Recuperi srl – Salgareda*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria è stata riscontrata la presenza di un quantitativo di rifiuti in giacenza superiore a quanto autorizzato e un ex MPS non conforme ai limiti dell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

4. *REM srl - Motta di Livenza*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria è stato riscontrato che la società ha effettuato operazioni di miscelazione al fine di ottenere ex MPS conformi alle caratteristiche ambientali stabilite dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

5. *Superbeton spa - Nervesa della Battaglia*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti), in procedura semplificata, è stata riscontrata la presenza di un quantitativo istantaneo di rifiuti in giacenza ben oltre i quantitativi dichiarati nella comunicazione.

6. *Gruppo Dir Metal srl – Chiarano*. Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (metalli), in procedura semplificata, è stata riscontrata la presenza di un quantitativo istantaneo di rifiuti in giacenza superiore ai quantitativi dichiarati in comunicazione.

#### **5. Le criticità individuate dall'ARPA Veneto nella provincia di Treviso nel corso delle attività di controllo dei depuratori**

La situazione impiantistica dei depuratori pubblici della provincia di Treviso è eterogenea ed è caratterizzata sia da impianti di media potenzialità, dotati di linea acque e fanghi complete, in taluni casi con linea dedicata per il trattamento dei bottini di origine domestica, sia da impianti di bassa potenzialità, costituiti anche da fosse Imhoff. L'impianto del comune di Paese è autorizzato al trattamento di rifiuti. In particolare, l'impianto di Paese e l'impianto di Treviso (autorizzato al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani FORSU) sono gli unici ad essere autorizzati all'esercizio con AIA.

La relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/3) pone in evidenza il fatto che non tutta la provincia è coperta dalla fognatura, che risulta essere realizzata solo in parte, anche nei comuni dotati di impianto/sistema depurativo centralizzato per il trattamento delle acque reflue urbane. Anche se spesso viene dichiarata la presenza di fognature separate, nei fatti e per la maggior parte, i carichi che influiscono negli impianti di trattamento risultano tipici di fognature di tipo misto, cioè, quelle che raccolgono sia le acque di rifiuto urbane (acque di tempo asciutto), sia le acque meteoriche.



Tale aspetto costituisce una possibile criticità per il trattamento depurativo negli impianti, il cui dimensionamento spesso non contempla elevati carichi idraulici tipici di fognature miste.

Collegato a tale aspetto è la presenza di acque parassite, sia meteoriche, sia di falda, che limitano spesso la potenzialità residuale di alcuni impianti dal punto di vista idraulico.

In generale, gli impianti risultano datati (alcuni sono stati costruiti negli anni '70); alcuni di essi hanno subito in questi anni degli *upgrading/revamping*, con aumento della potenzialità di trattamento, mentre altri hanno ancora evidenti limiti strutturali. La pianificazione dei controlli del dipartimento di Treviso prevede che tutti gli impianti di depurazione al di sopra dei 2.000 AE siano controllati almeno annualmente, in linea con quanto previsto dal PTA. Tali impianti riguardano circa il 96 per cento della popolazione provinciale servita da impianti di depurazione (dati censimento depuratori del 2010). Infine, l'associazione "Italia Nostra", sezione di Treviso, lamenta, tra l'altro, l'esistenza in zona di risorgiva del territorio trevigiano di cave trasformate in modo scellerato in discariche, sicché a distanza di anni, si verificano casi sempre più frequenti di inquinamento da mercurio o metalli pesanti nelle zone a valle di queste discariche, come nel caso della discarica ex SEV o della discarica Tiretta di Paese.

La trasformazione di cave in discariche, in presenza di zone di risorgiva e con terreni permeabili è da vietare senza possibilità di deroga alcuna, sia per i rischi insiti in modo naturale nell'attività di discarica, sia per i gravi rischi connessi alla dispersione nell'acqua anche di piccoli quantitativi di inquinanti.

#### **6. Le vicende giudiziarie penali della Mestrinaro di Zero Branco e i rapporti con Fior Fabio**

Dalla relazione del prefetto di Venezia del 20 novembre 2014 (doc. 37/1) risulta che, nel mese di dicembre del 2010, il nucleo operativo ecologico carabinieri (NOE) di Venezia ha effettuato delle indagini nei confronti della società Mestrinaro spa, con sede legale in Zero Branco (TV), operante nel settore della movimentazione terra e gestione dei rifiuti. Dalle indagini effettuate è emerso che la predetta ditta aveva ricevuto illecitamente decine di migliaia tonnellate di rifiuti speciali, provenienti dall'area di Marghera che, tra l'altro, sono state poi variamente utilizzate nell'intero territorio nazionale per la costruzione di immobili per uso residenziale, nonché, tra l'altro, per la realizzazione di una rampa di accesso all'Autostrada A4 nel comune di Roncade e di parte del parcheggio dell'Aeroporto Marco Polo, sito in località Tessera di Venezia. Invero, sono emerse gravi violazioni alle disposizioni normative di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Treviso e dalla regione Veneto, in quanto la società, anziché procedere alla miscelazione consentita, secondo determinati parametri combinatori

fissati da leggi chimico-fisiche, realizzava delle mere, quanto approssimative, mescolazioni volte a trasformare e a dissimulare ciò che in realtà era un rifiuto contaminato, facendolo apparire, contrariamente al vero, quale inerte e privo di attitudine a rilasciare inquinanti.

In data 11 aprile 2013, il NOE, in esecuzione del provvedimento disposto dal gip presso il tribunale di Venezia, provvedeva al sequestro di 12.000 metri quadri di superficie tra capannoni e aree di stoccaggio, dove erano depositati rifiuti per circa 4.000 metri cubi, mentre venivano deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria 5 persone per il reato previsto e punito dagli articoli 257 e 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (omessa comunicazione di cui all'articolo 242 T.U.A. e attività organizzate al traffico illecito di rifiuti).

A sua volta, il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, nel corso dell'audizione svolta il 20 novembre 2014, si è soffermato sull'attività delittuosa svolta dalla Mestrinaro spa di Zero Branco, la quale lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali, creando un conglomerato cementizio che utilizzava nei cantieri stradali. Il comandante Manca ha riferito che la Mestrinaro spa aveva realizzato un composto cementizio, al quale aveva attribuito la denominazione di "Rilcem" e come tale lo aveva messo in vendita; in effetti, come si è detto, tale composto, negli anni 2011 e 2012, è stato utilizzato in una rampa d'accesso dell'autostrada A4 in località del comune di Roncade (TV) e nel parcheggio identificato con la sigla P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Quanto alla natura di tale composto, le indagini dei carabinieri del NOE hanno messo in evidenza che lo stesso, a causa degli elevati valori di pH contenuti, è in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in un solido, tramite la loro dissoluzione in opportuni solventi). In particolare, nei suddetti conglomerati sono presenti scorie di fonderia non trattate e calce derivante dalla pulizia di altiforni che, presentando valori di pH elevati, contribuiscono a provocare ulteriori danni all'ambiente e alla struttura stessa delle strade.

Accade così che, a causa delle piogge, i componenti di questo composto rilasciano elementi pericolosi, che non solo percorrono e interessano la falda, ma che in superficie corrodono l'asfalto, che di conseguenza tende a frantumarsi. E' stata acquisita agli atti la richiesta di rinvio a giudizio, in data 24 luglio 2013 (doc. 258/3), in relazione al procedimento penale n. 13701/10 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia di Venezia (pubblico ministero dottor Giorgio Gava), concernente, tra le altre, le posizioni di Mestrinaro Sandro Mario, di Mestrinaro Lino, cogestori di fatto della Mestrinaro spa, nonché di Battistella Italo, responsabile dell'ufficio ambiente della società, e di altri coimputati, che avevano conferito i rifiuti alla Mestrinaro spa.

Ai tre imputati anzidetti il pubblico ministero contesta, con la recidiva specifica infraquinquennale per Mestrinaro Lino, il fatto che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012,

presso l'impianto di gestione rifiuti detenuto dalla loro società in Via Bertoneria 55 di Zero Branco (Treviso), sperando l'attività di gestione di rifiuti, sulla scorta di autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Treviso, con distinte e reiterate operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in decine di migliaia di tonnellate), allo scopo di conseguire i risparmi di spesa correlati all'abbattimento dei costi da sostenere per il regolare recupero/smaltimento dei rifiuti. In particolare, i Mestrinaro, dopo aver ricevuto presso il loro impianto ingentissimi quantitativi di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e scorie derivanti da processi di combustione, in luogo di avviare cicli produttivi, idonei a conseguire la produzione di materie prime secondarie ovvero, nel caso del mancato ottenimento di prodotti conformi alla normativa, in luogo di avviare i materiali trattati a recupero/smaltimento come rifiuti, procedevano con le seguenti difformi modalità: 1) sottoponevano i suddetti rifiuti a vagliatura sommaria, insufficiente a filtrare le impurità; 2) attuavano illecitamente operazioni di approssimativo impasto e grossolana miscelazione, inidonee a inertizzare i rifiuti, anche utilizzando talora come additivi, in operazioni asseritamente di "stabilizzazione", altri rifiuti che per le loro caratteristiche chimiche non avrebbero potuto essere impiegati in tali trattamenti; 3) declassificavano quindi, abusivamente, in materie prime secondarie materiali aventi natura di rifiuto, con grave pericolo per l'ambiente; 4) avviavano i materiali esitati da tali irregolari processi di trattamento a "utilizzo", alla stregua di materie prime (in realtà, nei fatti procedevano al fraudolento "smaltimento" di rifiuti) presso cantieri e insediamenti dislocati in varie parti del territorio nazionale; 5) "spacciavano" e trasportavano con la qualifica di "Rilcem" (asseritamente, un "misto cementato per rilevati e sottofondi stradali") mescole connotate dall'attitudine al rilascio nel suolo di sostanze inquinanti e costituenti, pertanto, gli esiti di processi di recupero incongrui e incompleti; 6) stoccarono altresì presso il loro impianto rifiuti su superfici inidonee, eccedendo i quantitativi suscettibili di essere trattati.

In tal modo, gli imputati facevano del riciclaggio illecito di rifiuti la loro continuativa e peculiare attività professionale. Tra le altre, i Mestrinaro ponevano in essere le seguenti condotte. In particolare, fra il mese di settembre e il mese di novembre del 2010, sottoponevano oltre 5.700 tonnellate di rifiuti CER 170504 (terre e rocce), provenienti dal cantiere denominato UMI 3 di Marghera, Via dei Tigli (già via Bottenigo), a operazioni di trattamento/stabilizzazione con calce, laddove l'autorizzazione n. 857/2008, rilasciata dalla provincia di Treviso alla Mestrinaro spa, non la legittimava all'esecuzione di trattamenti chimici di stabilizzazione sui rifiuti corrispondenti al CER 170504.

Successivamente, nel corso del 2011, i Mestrinaro producevano e avviavano a utilizzo come rilevato/sottofondo presso il cantiere sito in località Tessera della Save Engineering circa 4.000 tonnellate di materiale connotato come “Rilcem”, che sottoposto a test di cessione evidenziava superamenti rispetto ai limiti dell'allegato 3 del già richiamato D.M. 5 febbraio 1998, in relazione ai parametri nichel.

Inoltre, gli imputati, tra il 2011 e il 2012, producevano e commercializzavano come “Rilcem”, determinando, tra l'altro, l'avvio a utilizzo, come rilevato/sottofondo presso il cantiere di Roncade della La Quado-scarl, pertinente alla terza corsia dell'autostrada A4, di circa 34.000 tonnellate di materiale che, sottoposto a test di cessione, evidenziava superamenti rispetto ai limiti dell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, in relazione ai parametri COD, rame, nichel.

Ancora, nel corso dell'anno 2011, in totale difformità rispetto a quanto era stato approvato con D.G.R.V. n. 100/2010, gli imputati esperivano presso l'impianto della loro società sito in Zero Branco, trattamenti di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti, ricorrendo al mero utilizzo di mezzi meccanici, laddove progettualmente era stata prospettata e aveva costituito oggetto di autorizzazione, esclusivamente, l'esecuzione di operazioni di stabilizzazione/solidificazione, tramite l'utilizzo di impianto misto cementato mobile prodotto dalla ditta IME srl di Campogalliano. Pertanto, mediante tale abusiva, in quanto mai dichiarata, né autorizzata attività gestionale, i Mestrinaro trasformavano in “Rilcem” (materia prima) oltre 40.000 tonnellate di materiale avente natura di rifiuto. Gli imputati impiegavano come additivi in trattamenti di stabilizzazione e solidificazione, funzionali all'ottenimento di materiali destinati all'utilizzo a terra, scorie metallurgiche, connotate dalla caratteristica di non rispettare, in sede di *test* di cessione, i limiti di cui all'allegato 3, del D.M. 5 febbraio 1998.

In tal modo, i Mestrinaro - tra il gennaio e il marzo del 2011 - trattavano due partite di rifiuti CER 170504, rispettivamente, di circa 2.800 tonnellate e di oltre 3.000 tonnellate, provenienti dal cantiere di Via Ca' Marcello a Mestre con scorie corrispondenti al CER 100202 e provenienti dall'impianto della Ferriere Nord spa. Tali materiali, sottoposti a *test* di cessione, ponevano in evidenza, il mancato rispetto del limite di cui all'All. 3 del D.M. 5 febbraio 1998, con riferimento ai parametri di bario, selenio e fluoruri.

Tra il mese di marzo e il mese di settembre del 2011, all'esito di operazioni di vagliatura/frantumazione, i Mestrinaro declassificavano abusivamente partite di rifiuto, corrispondenti ai CER 170504 (659.030 kg di materiale), 170508 (2.802.840 kg di materiale), 170302 (1.712.380 kg di materiale), 100903 (1.188.260 kg di materiale), 170101 (1.235.520 kg di materiale), 120117 (81.580 kg di materiale), 170904 (porzione di partita di 2.227.710 kg di

materiale), in materie prime secondarie, in carenza di qualsivoglia verifica fisico - meccanica sulle caratteristiche dei materiali ottenuti.

In data 27 gennaio 2012, i due Mestrinaro detenevano presso l'impianto 5.397 tonnellate di scorie contrassegnate dal CER 100202 e 1.179 tonnellate di scorie di fusione contrassegnate dal CER 100903. Si tratta di quantitativi enormemente superiori ai limiti di 60 tonnellate annue per il CER 100202 e di 30 tonnellate annue per il CER 100903, fissati dal decreto autorizzativo della provincia di Treviso n. 857/08 per la gestione di tali rifiuti. Nello stesso mese di gennaio del 2012, stocavano su superfici esterne non impermeabili materiali che, ancorché in parte connotati dalla ditta quali materie prime secondarie, sottoposti a *test* di cessione, evidenziavano il superamento dei limiti di cui all'allegato 3 del D.M. n. 53 del 5 febbraio 1998. In conclusione, le scorie, falsamente qualificate come materie prime secondarie, venivano avviate dall'impianto di Zero Branco nei luoghi di utilizzo dei materiali.

Sul punto è intervenuto il procuratore Giorgio Gava il quale, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, ha sottolineato come, in effetti, nell'area aeroportuale di Tessera fossero stati conferiti materiali qualificati come "Rilcem", quindi come materia prima, ma che non erano qualificabili come tali, non essendo stato compiuto alcun processo volto a trasformarli in materia prima secondaria. In realtà, si tratta di materiali connotati da potenzialità inquinanti, come acclarato dal *test* di cessione, poiché rilasciavano nell'ambiente sostanze inquinanti, a dimostrazione che il processo di trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria non era stato punto realizzato.

In via generale, ha proseguito il dottor Gava, è sicuramente possibile e lecito l'impiego di ceneri e scorie siderurgiche nell'ambiente, purché venga fatto il *test* di cessione che verifichi, in modo molto chiaro, come previsto dal D.M. n. 53 del 1998, che non vi siano rilasci di sostanze inquinanti. Viceversa, nel caso della Mestrinaro è emerso che venivano mescolate scorie di acciaieria con terre e rocce da scavo, ma essendo inquinanti le scorie di acciaieria, anche il prodotto era inquinante. Per quanto riguarda poi i rifiuti fuoriusciti dalla Mestrinaro il dottor Gava ha sottolineato che gli imputati diluivano molto il materiale inquinante con materiale non inquinante, sicché le concentrazioni di inquinante rilevate sono state minori che in altri siti. Nel corso della sua audizione il dottor Gava ha anche riferito che, nei confronti dei suddetti imputati, dopo il loro rinvio a giudizio, è in corso il processo presso il tribunale di Treviso, ma il dibattimento è appena agli inizi, sicché è presumibile che si concluda nella seconda metà del 2016.

Nel merito, era stato richiesto il sequestro di quell'area ma il gip non lo ha disposto, ritenendo di dovere verificare, dapprima, l'entità della contaminazione per valutare se, in relazione a tale dato, sussistessero rischi per l'ambiente correlati a possibili inquinamenti di falde, oppure, se non fossero rilevabili conseguenze preoccupanti.

Attualmente, la situazione viene monitorata dall'ARPA, che l'ha segnalata all'autorità amministrativa, deputata a decidere se fare una messa in sicurezza permanente ovvero procedere alla rimozione dei materiali. Alla Mestrinaro spa è stata applicata la normativa di cui alla legge 231/2001, quando è stato contestato il reato. Com'è noto, si tratta di sanzioni molto variegata e anche efficaci, sia perché vanno a colpire il patrimonio delle società coinvolte, sia perché per le sanzioni amministrative applicate alle persone giuridiche non vige il regime dei termini di prescrizione del reato come per le persone fisiche.

Ciò detto, nel caso di specie, è accaduto che la Mestrinaro spa, che ha cambiato la propria ragione sociale in quella di "Impresa Costruzioni Generali srl in liquidazione", è stata dichiarata fallita nel mese di aprile 2014 e il fallimento della società ha reso vane le stesse sanzioni, nonché la possibilità di ogni forma di risarcimento.

Nel merito, appare condivisibile l'opinione del dottor Gava, secondo cui un regime di confisca per equivalente potrebbe funzionare meglio poiché, quando si è ancora nella fase delle indagini e l'indagato non sa del procedimento nei suoi confronti, oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione (quindi non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni), in quel momento, si possono trovare beni da sequestrare. Inoltre, individuare il provento dei reati è molto difficile, in quanto è necessario dimostrare che le disponibilità economiche della società e degli stessi derivano da certe operazioni illecite e ciò è molto arduo. Viceversa, la confisca per equivalente è un'operazione molto più semplice e può avere effetti positivi, tanto più se rapportata a profitti, costi e danni. In conclusione, sul punto, la responsabilità delle persone giuridiche è certamente un istituto positivo, ma sconta il fatto che le società tendono a fallire, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale.

Peraltro, la vicenda della Mestrinaro spa e dei suoi amministratori non può dirsi inquadrata solo sulla base dei capi di imputazione concernente le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente. Invero, lo stesso dottor Giorgio Gava, nel corso della già richiamata audizione del 3 marzo 2015, ha ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto della Mestrinaro spa di Zero Branco (TV) aveva dell'incredibile, in quanto il contenuto precettivo dell'AIA rinvia a progetti presentati dalla parte e che constavano di centinaia di pagine, progetti che per di più erano contrastanti fra loro, sicché non era dato di comprendere a cosa facesse riferimento l'AIA.

Tra l'altro, l'impianto aveva grandi problematiche, tant'è che quell'AIA è stata poi annullata, a dimostrazione di come le attività istruttorie erano state condotte, non a caso, in modo palesemente sbrigativo, facendo leva sulle "conoscenze", che i Mestrinaro avevano presso gli uffici della regione Veneto, come emerge da una successiva vicenda, di seguito esposta.

Invero, la Mestrinaro spa, nel 2010, aveva conferito al dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, l'incarico di collaudo funzionale del "I e II substralcio" dell'impianto di trattamento rifiuti speciali della Mestrinaro spa, sito in Zero Branco. Risulta dalla sentenza del gup presso il tribunale di Venezia n. 1251/15, pronunciata in data 21 ottobre 2015 e depositata il 19 gennaio 2016 (doc. 986/2) che il Fior aveva accettato tale incarico, percependo il relativo compenso nell'anno successivo, in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dalla regione Veneto.

Invero, il Fior aveva dichiarato falsamente, in concorso con Zecchinelli Paolo, segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, che non sussistevano ragioni di incompatibilità nell'effettuare tale collaudo, nonostante avesse partecipato, nella qualità di vice presidente e dirigente regionale della direzione tutela ambiente, alla seduta del 14 marzo 2005 della commissione VIA, che aveva approvato il progetto della società Mestrinaro spa per la realizzazione del suddetto impianto di trattamento rifiuti speciali e avesse partecipato anche alla seduta del 16 luglio 2008 della commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per l'impianto stesso, nonché alla seduta del 10 dicembre 2008 della commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA da parte della regione Veneto, per consentire alla Mestrinaro spa l'avvio dei lavori di realizzazione del suddetto impianto di trattamento di rifiuti speciali.

Infine, è significativo degli stretti rapporti tra i Mestrinaro e il Fior il fatto che la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia abbia ritenuto il Fior responsabile del reato di falso ideologico, di cui agli articoli 481 - 81, comma 2, del codice penale (capo 23) dell'imputazione, concernente le false attestazioni positive contenute nelle relazioni di collaudo dell'impianto della Mestrinaro spa, da lui redatte, a fronte di situazioni palesemente contrastanti con i progetti, oltre che con la normativa.

In particolare, l'imputato, che come si è visto aveva assunto l'incarico per l'esecuzione del collaudo funzionale del "I e II substralcio" dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali della Mestrinaro spa, con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, ha posto in essere i seguenti comportamenti illeciti:

1) con la relazione di collaudo funzionale del mese di ottobre 2011, il Fior falsamente avallava la cessazione della qualifica di rifiuto con riguardo a partite di rifiuto corrispondenti ai CER 170504 (659.030 kg di materiale), 170508 (2.802.840 kg di materiale), 170302 (1.712.380 kg di materiale), 100903 (1.188.260 kg di materiale), 170101 (1.235.520 kg di materiale), 120117 (81.580 kg di materiale), nella carenza di qualsivoglia verifica fisico - meccanica sulle caratteristiche del materiale ottenuto a seguito delle operazioni di trattamento (in contrasto con quanto previsto dagli allegati alla Circ. Min. 5205/2005, la quale era stata richiamata negli stessi elaborati progettuali

approntati dalla società Mestrinaro spa per la descrizione degli obiettivi della propria linea di trattamento dei rifiuti inerti);

2) con la relazione di collaudo funzionale del mese di novembre 2011, il Fior falsamente avallava l'utilizzo come additivo, nell'ambito di trattamento di stabilizzazione/solidificazione di partite di rifiuti corrispondenti al CER 170504, di oltre 3.000 tonnellate di scorie, corrispondenti al CER 100202, che, sottoposte a test di cessione, avevano rivelato il mancato rispetto del limite di cui all'all.3, del D.M. 5 febbraio 1998, con riferimento ai parametri di bario, fluoruri, selenio, piombo (in contrasto con quanto era stato previsto negli stessi elaborati progettuali approntati dalla Mestrinaro spa in ordine all'utilizzo, nei processi di stabilizzazione, di rifiuti aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998).

Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che sussiste una stretta connessione tra le anomalie riscontrate nell'AIA, rilasciata dalla regione Veneto alla Mestrinaro per l'impianto di Zero Branco sia con i pareri positivi espressi nelle sedute della commissione VIA (alle quali aveva partecipato il Fior), sia con la successiva attività di collaudo dell'impianto della Mestrinaro svolta dallo stesso Fior.

In conclusione, l'ingegnere Fior Fabio, non solo ha svolto l'attività di collaudo in palese conflitto di interessi, a motivo dei pareri espressi nella sua veste di pubblico ufficiale, ma ha anche attestato falsamente nelle relazioni di collaudo depositate l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto delle scorie trattate dall'impianto medesimo.

Gli elementi di prova acquisiti disvelano un meccanismo, sicuramente collaudato, volto a favorire la violazione delle regole nel trattamento dei rifiuti speciali da parte degli imprenditori del settore, grazie all'opera di funzionari pubblici preposti al controllo, svolta in spregio alle funzioni ricoperte e per puro tornaconto personale.

Infine, a riprova del "*modus operandi*" criminoso, deve essere sottolineato che Mestrinaro Lino, nella qualità di legale rappresentante, dapprima, della Mestrinaro Lino & C. sas e, poi, della Mestrinaro spa, con sentenza del gup del tribunale di Venezia n. 525/07 del 21 giugno 2007, ha patteggiato una pena - peraltro interamente condonata *ex lege* 241/2006 - nella misura finale di mesi sei di reclusione, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 6840,00 di multa (doc. 258/14).

Si tratta del procedimento penale n. 2039/04 r.g.n.r. per analoghe condotte delittuose in ordine al trattamento dei rifiuti, consumate negli anni 2002, 2003 e 2004 (già articolo 53 bis del decreto legislativo n. 22/1997, ora articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in concorso con Cappelletto Fabrizio, nella qualità di socio, consulente ambientale e gestore di fatto della C&C srl, società espletante attività di recupero rifiuti presso gli impianti di Via Foscara 22 in